

Gli speciali

Norme e tributi

Venerdì 30 Maggio 2008

4

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

- Le disposizioni del decreto legge 93/08 per ridurre il prelievo sulle ore extra dei dipendenti con redditi fino a 30mila euro
- Gli effetti della novità in quattro esempi di buste paga e le ricadute del decreto legge su sostituti d'imposta e lavoratori

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

SOMMARIO

- 3** Il rilancio della produttività fa leva su Fisco e straordinari

- 4** L'utilizzo del beneficio tributario affidato alla scelta del lavoratore

- 8** Erogazioni liberali e aiuti occasionali perdono l'esclusione dal prelievo

- 9** Verifiche caso per caso sull'accesso e sulla convenienza del bonus

- 10** Incentivo a rilevanza differenziata per ricometro e assegni familiari

- 11** Reddito, detrazioni e addizionali cambiano l'impatto in busta paga

- 12** Gli esempi/1: Il lavoratore senza carichi di famiglia

- 13** Gli esempi/2: Il dipendente con due figli sopra i tre anni a carico al 50%

- 14** Gli esempi/3: Il lavoratore sposato con due figli sopra i tre anni a carico 100%

- 15** Gli esempi/4: Chi nel 2007 ha avuto un reddito appena sotto i 30mila euro

A CURA DI Laura Cavestri, Valentina Maglione, Marco Peruzzi

Quarta puntata

Sul Sole 24 Ore di ieri è stato pubblicato lo Speciale sull'abolizione dell'Ici; mercoledì 28 maggio lo Speciale sui mutui; martedì 27 lo Speciale su sicurezza e immigrati

Lunedì in edicola
con il Sole 24 Ore

Gli Speciali

Il Codice della strada

Lunedì all'interno del Sole 24 Ore verranno esaminate le disposizioni che modificano il Codice della strada e il Codice penale in materia di circolazione. Il decreto legge sulla sicurezza ha, infatti, previsto più di una modifica a queste disposizioni. I lettori potranno formulare domande alla casella di posta elettronica strada2008@ilsole24ore.com

Oggi sul sito
del Sole 24 Ore

Il Forum

Domande e risposte online

Oggi alle 14 sul sito internet www.ilsole24ore.com ci sarà il quarto dei cinque videoforum gratuiti sulle novità in materia di straordinari contenute nel decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri di Napoli il 21 maggio. Gli esperti del Sole 24 Ore risponderanno ai quesiti dei lettori inviati all'indirizzo straordinari2008@ilsole24ore.com

Il rilancio della produttività fa leva su Fisco e straordinari

di **Enzo De Fusco**

Una detassazione sperimentale, limitata al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, sul lavoro straordinario. È questa la strategia – adottata con il decreto legge 93/08 («Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie») – con la quale il Governo punta a incrementare la produttività. Per il prossimo semestre, sugli straordinari si applicherà un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, nel limite di importo complessivo di 3mila euro lordi. Condizione per accedere al beneficio è il possesso di un reddito 2007 non superiore a 30mila euro.

Poiché l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, il lavoratore, oltre alla riduzione della tassazione diretta, beneficerà anche di un vantaggio indiretto derivante dalle maggiori detrazioni fiscali che sono commisurate al reddito complessivo prodotto. Infatti, un minor reddito complessivo darà luogo a una maggiore detrazione fiscale spettante sulla quota di reddito tassato in modo ordinario.

È importante vedere come la misura ricada nei settori e sui vari tipi di contratto. Nelle pagine successive questi aspetti sono esaminati in dettaglio. In linea generale, va ricordato che sono interessati alla nuova disciplina tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal contratto di lavoro subordinato utilizzato; sono

esclusi invece tutte le amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie fiscali.

Dovrebbero, invece, rientrare nell'agevolazione le società privatizzate a prevalente (o totale) capitale pubblico, poiché queste strutture conservano comunque natura privata.

Possono beneficiare della detassazione delle somme per incrementare la produttività i lavoratori «titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30mila euro». Pertanto, restano esclusi i titolari dei redditi di lavoro assimilato a quello di dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi se destinatari di forme di compenso incentivante.

Con i rapporti part-time, sono agevolati sia il lavoro supplementare sia le ore svolte in applicazione delle clausole elastiche; tuttavia, in questo caso il beneficio spetta solo ai lavoratori che risultano in forza al 29 maggio 2008. L'esclusione dei contratti stipulati dopo quella data (che corrisponde all'entrata in vigore del provvedimento) intende evitare comportamenti elusivi da parte del datore e del lavoratore volti a predisporre un contratto individuale con un orario "base" ridotto, a vantaggio di un numero di ore di lavoro supplementare più consistente su cui verrebbe applicata l'agevolazione.

Infine – anche se mancano ancora conferme ufficiali – sembra possibile beneficiare dell'incentivo sulla parte di retribuzione agevolata anche se corrisposta su base mensile, come ad esempio nel settore edile per la parte erogata a titolo di elemento economico territoriale.

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Il testo del provvedimento

L'utilizzo del beneficio tributario affidato alla scelta del lavoratore

La Guida

Articolo 2, commi 1 e 2. Le somme agevolate.

Sono tassate con un'imposta del 10%, sostitutiva di Irpef e addizionali, le somme erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 a livello aziendale fino a 3mila euro lordi per il lavoro straordinario, il lavoro supplementare o le prestazioni dipendenti da clausole elastiche dei contratti part-time stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge e per i premi di produttività. Il lavoratore può rinunciare al beneficio. I redditi indicati, fino a 3mila euro, non concorrono a formare il reddito complessivo

Commi 3 e 4. La gestione al sostituto. L'imposta del 10% è applicata dal sostituto d'imposta

Comma 5. La sperimentazione.

L'agevolazione si applica in via sperimentale, solo per il settore privato e solo per chi, nel 2007, ha avuto un reddito fino a 30mila euro

Comma 6. Le liberalità. Le erogazioni liberali del datore al lavoratore perdono la tassazione separata

Pubblichiamo l'articolo 2 del decreto legge 93/2008 con le «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie», pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 124 del 28 maggio 2008 e in vigore dal 29 maggio

ARTICOLO 2

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di

3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

L'identikit dello sconto

Un 10% riassume tutte le imposte fino a 3mila euro di compensi extra

Alfredo Casotti**Maria Rosa Gheido**

■ Dal 1° luglio su alcune voci variabili della retribuzione, fra cui i compensi per lavoro straordinario e i premi legati alla produttività, potranno essere versate meno imposte. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 124 del 28 maggio 2008 del decreto legge 93/2008 («Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie») entra infatti in vigore il nuovo regime fiscale che, dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, introduce una imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef e delle relative addizionali, comunali e regionali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato:

■ per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel semestre che va da luglio a dicembre 2008;

■ per prestazioni di lavoro supplementare, nello stesso periodo, da un lavoratore a tempo parziale;

■ per prestazioni derivanti dall'applicazione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto legge;

■ in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il limite

L'imposta sostitutiva si applica entro il tetto di 3mila euro lordi, a condizione che il reddito di lavoro subordinato percepito dall'interessato nel 2007 non superi i 30mila euro. Il lavoratore può rinunciare all'agevolazione comunicandolo, per iscritto, al datore di lavoro. Qualora quest'ulti-

mo sia diverso da quello che ha rilasciato il modello Cud per il 2007, il lavoratore dovrà attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito in tale anno.

La deroga al criterio di cassa

Il decreto introduce una deroga al criterio di cassa che di regola sottende alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, dando rilievo al momento della prestazione di lavoro straordinario, supplementare o derivante dall'applicazione di clausole. Eventuali prestazioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2008 saranno, pertanto, tassate con l'aliquota ordinaria anche se retribuite nel corso del semestre di sperimentazione. I datori di lavoro dovranno, a tal fine, tenere distinte le retribuzioni delle prestazioni straordinarie a seconda della data di effettuazione, così come dovranno tenere distinte le prestazioni rese dai lavoratori a tempo parziale in quanto potranno essere incise dall'imposta sostitutiva solo le ore di lavoro supplementare o elastico riferite a contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La casistica

Appare utile, ai fini che qui interessano, evidenziare che:

■ il decreto legislativo 66/2003, che attua la direttiva 93/104/Ce in materia di orario di lavoro, definisce lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale, vale a dire oltre l'orario fissato dalla legge in 40 ore settimanali ovvero oltre il minor orario eventualmente stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

■ il lavoro supplementare, invece, è istituito tipico del contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre

Il beneficio verrà concesso a condizione che il reddito 2007 dell'interessato non abbia superato i 30mila euro

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Le nuove regole saranno oggetto di verifica e potranno essere estese anche ai dipendenti degli uffici pubblici

l'orario concordato nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno;

■ con le clausole elastiche, che dal 1° gennaio 2008 non possono più essere apposte nel contratto di lavoro individuale se non è previsto dal contratto collettivo applicato, nel contratto part-time di tipo verticale o misto, può essere concordata la variazione in aumento della prestazione lavorativa, con il diritto del lavoratore a specifiche compensazioni stabilite dallo stesso contratto collettivo.

Il riferimento all'effettività della prestazione porterebbe a ritenere che debbano essere assoggettati a tassazione ordinaria i compensi forfettari che le parti talvolta concordano a fronte di prestazioni di lavoro straordinario non facilmente quantificabili, che vengono erogati anche in periodi in cui il lavoro straordinario non è prestato.

Problematica sembra anche la tassazione delle ore non recuperate nell'ambito della gestione della "banca ore", che in molti contratti collettivi consentono l'accantonamento delle ore di straordinario effettuate, a fronte di riposi compensativi e di periodiche liquidazioni delle ore non recuperate.

L'organizzazione del lavoro

Il decreto legislativo 66/2003 prevede (articolo 5, comma 1) che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e domanda alla contrattazione collettiva di fissare le eventuali modalità di esecuzione, in difetto delle quali lo stesso decreto stabilisce in 250 ore annuali il limite massimo di prestazioni rese oltre l'orario normale. Fondamentale è, infatti, nei principi comunitari, l'organizzazione dell'orario di lavoro quale misura a favore e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quanto alle somme riferibili a incrementi di produttività o ad altri elementi di competitività o rendimento aziendali, si direbbe che vi rientrano, oltre che le somme la cui erogazione non è certa in quanto strettamente riferita al raggiungimento di prefissati parametri, anche quelle comunque collegate alla produttività e al rendimento.

Il vantaggio

Il provvedimento comporta, per i benefi-

ciari, un risparmio di imposta. Inoltre, entro il limite di 3mila euro le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore sia ai fini fiscali che per la determinazione della situazione economica equivalente (Isee) del percipiente o del suo nucleo familiare. Le somme soggette a imposta sostitutiva rilevano, però, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. L'esclusione ai fini fiscali potrebbe comportare un aumento delle detrazioni d'imposta spettanti, il cui importo è correlato al livello di reddito complessivo del beneficiario.

Tutto ciò evidenzia che, a parità di reddito di lavoro dipendente, due lavoratori potranno essere tassati in modo diverso, e ciò non pare privo di rilievo.

Le erogazioni liberali

Di contro, il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge sopprime la lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Da ciò discende che, con l'entrata in vigore del decreto legge, le erogazioni liberali fino a 258,23 euro non sono più escluse dal reddito di lavoro dipendente, così come non sono più esclusi i sussidi occasionali che il datore di lavoro può concedere a fronte di rilevanti esigenze personali o familiari del lavoratore, e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o richieste estorsive di cui alla legge 172/92, che la citata lettera b) esonerava dalla tassazione.

La verifica

Stante la sperimentabilità dell'imposta sostitutiva, gli effetti che ne deriveranno saranno oggetto di verifica con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che il ministro del Welfare si impegna a effettuare 30 giorni prima del termine della sperimentazione. In questa occasione sarà valutata, con la partecipazione del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Lo sconto

La detassazione degli straordinari

Ambito di applicazione

- ◉ Lavoratori del settore privato il cui reddito di lavoro dipendente non superi nel 2007 i 30mila euro

Periodo di sperimentazione

- ◉ 1° luglio 2008-31 dicembre 2008

Misura dell'imposta

- ◉ Imposta del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali all'Irpef

Voci interessate

- ◉ Compensi per lavoro straordinario, supplementare, clausole elastiche, premi correlati a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

Tetto massimo

- ◉ 3mila euro lordi

Particolarità

- ◉ I redditi in tal modo percepiti e tassati non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore ai fini fiscali e dell'Isee

Obblighi del datore di lavoro - Sostituto d'imposta

- ◉ Applica l'imposta sostitutiva in maniera diretta se è lo stesso che ha rilasciato la Cud per l'anno 2007; in caso contrario, il beneficiario dovrà attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2007

Accertamento e riscossione

- ◉ L'imposta sostitutiva è accertata, riscossa, sanzionata secondo le disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili

Abrogazioni

- ◉ Lettera b, comma 2 dell'articolo 51 del Tuir: determinazione del reddito di lavoro dipendente: b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a 500mila lire (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

La «compensazione»

Erogazioni liberali e aiuti occasionali perdono l'esclusione dal prelievo

Niente più sconti sui piccoli omaggi aziendali per le festività e sui sussidi ai dipendenti in difficoltà

Benedetto Santacroce

■ Tassazione e contribuzione piena delle erogazioni liberali in franchigia (fino a 258,23 euro) e dei sussidi erogati al dipendente per esigenze personali o familiari. Questa nuova regola, introdotta dal decreto legge del Governo il 21 maggio scorso attraverso l'abrogazione dell'articolo 51, 2 comma lettera b del Tuir, comporterà per i sostituti d'imposta, conseguenze immediate anche sulle somme già erogate per il periodo d'imposta 2008. La disposizione - del tutto inaspettata - costituisce una forma di compensazione rispetto ai minori introiti che lo Stato otterrà dalla tassazione di straordinari, ore supplementari e premi di produzione. Questa disposizione, però, a differenza degli incentivi, non è una regola transitoria e sperimentale, ma una vera e propria regola di sistema che da oggi in poi influenzerà i rapporti.

Dirette conseguenze

In materia di lavoro dipendente vige, in base all'articolo 51, comma 1 del Tuir, il principio dell'omnicomprensività del reddito. La base imponibile del reddito di lavoro dipendente è costituita, in via di principio, da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di liberalità, dal dipendente in relazione al rap-

porto di lavoro. Questo principio è poi attenuato dal successivo comma 2 che prevede in modo tassativo tutte le ipotesi in cui le somme e i valori percepiti dal dipendente non concorrono, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi non risultano in capo al dipendente tassabili. Il decreto, intervenendo proprio su tale comma, abroga la lettera b, rendendo automaticamente tassabili tutte le voci comprese.

Le voci tassabili

In particolare, diventerebbero ora tassabili le seguenti voci della retribuzione:

- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze a tutte o solo alcune categorie di dipendenti nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Vi rientrano le erogazioni fatte dal datore di lavoro in tutte quelle situazioni in cui si celebra un evento lieto. Rientrano, pertanto, come aveva chiarito l'Agenzia con la circolare 326/97, le festività religiose e civili, le festività del dipendente e dell'azienda, quali il centenario dell'azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l'apertura di una nuova sede, il matrimonio o la nascita di un figlio.
- i sussidi occasionali o quelli alle vittime di usura e estorsione. Vi rientrano tutte quelle situazioni in cui il dipendente si trovi per esigenze personali o dei suoi familiari in momentanee e difficili condizioni economiche. Ad esempio, quando il datore eroga una somma per un lutto o una malattia del dipendente o di un suo familiare che richiede cure molto costose o per la perdita della casa a seguito di evento eccezionale (incendio, terremoto). Possono essere ricompresi anche i piccoli prestiti di breve durata a dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione. Per i sussidi, a differenza delle erogazioni liberali, non sussistono, ai fini della non imponibilità, limiti e soglie.

Tassazione piena

Festività e lieti eventi

■ Sono tassate a pieno le cosiddette "erogazioni liberali", concesse per festività (religiose o civili) e celebrazioni relative a passaggi cruciali dell'azienda (anniversari, trasferimenti) o dei dipendenti

Sussidi occasionali

■ Sono sottoposti a imposizione piena anche i sussidi occasionali erogati per esigenze familiari gravi (malattie o lutti), calamità (incendi, terremoti), a chi è in cassa integrazione e alle vittime di usura ed estorsione

Pro e contro

Verifiche caso per caso sull'accesso e sulla convenienza del bonus

Michela Magnani

■ La detassazione degli straordinari non è aperta a tutti. E, inoltre, per alcuni lavoratori potrebbe non essere conveniente. Così, prima di accedere ai nuovi vantaggi fiscali, introdotti dall'articolo 2 del decreto legge 93 del 2008, il dipendente dovrebbe valutare il diritto e la portata del beneficio in base alla sua situazione.

In primo luogo, è necessario tenere conto che le misure sperimentali per l'incremento della produttività sul lavoro sono soggette a due limiti. Il primo è in valore assoluto: usufruiscono della tassazione sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione progressiva e delle addizionali) gli importi percepiti per lavoro straordinario fino a 3mila euro. Mentre il secondo limite riguarda i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007: per avere accesso all'agevolazione, non devono superare i 30mila euro.

Il decreto fiscale chiarisce inoltre che la tassazione agevolata è applicata dal sostituto d'imposta «salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro». Quindi, la concreta applicabilità della disciplina di favore pare condizionata dal "silenzio" del dipendente interessato, che dovrà valutare il suo diritto (oltre che la sua convenienza) a usufruire dell'agevolazione.

Per i dipendenti che faranno lo straordinario nel periodo considerato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con cui hanno avuto un rapporto di lavoro per tutto il 2007 (e un reddito non superiore a 30mila euro), la rinuncia alla tassazione del 10% sembra essere collegata solo a una, eventuale diversa convenienza dei dipendenti. In questo caso, infatti, il datore di lavoro sa che il reddito di lavoro dipendente che ha pagato nel 2007 è stato inferiore a 30mila euro. Quindi, sembra che il datore di lavoro debba riconoscere in modo automatico l'agevolazione (salvo, quindi, la rinuncia scritta del dipendente, in conseguenza di sue valutazioni di convenienza).

Tuttavia, il datore di lavoro, in mancanza di rinuncia scritta, potrebbe riconoscere la tassazione agevolata a un dipendente che non ne avrebbe diritto per avere nel 2007 superato i 30mila euro di reddito per altri rapporti di lavoro subordinato. Potrebbe essere il caso del dipendente part-time con due rapporti di lavoro contestuali o del dipendente full-time che, oltre a lavorare dal lunedì al venerdì presso il datore di lavoro con cui ha svolto lo straordinario nel secondo semestre 2008, ha lavorato anche, nel 2007, il sabato con un rapporto di part-time verticale. In questi casi, la mancata rinuncia espressa potrebbe consentire al dipendente di ottenere la tassazione sostitutiva pur non avendone diritto.

Diverso è il caso del dipendente che, nel 2007, ha avuto un rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno con il datore di lavoro con cui effettuerà gli straordinari nel secondo semestre 2008. Questo lavoratore, analogamente a quelli che sono stati assunti dal datore nel primo semestre 2008, per usufruire della tassazione sostitutiva sugli straordinari dovrà attestare per iscritto al nuovo datore di lavoro l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007. Se il reddito è stato inferiore a 30mila euro, lo straordinario verrà tassato solo con l'aliquota del 10 per cento.

Infine, il dipendente, se valuta che la tassazione sostitutiva non gli conviene, può rinunciare per iscritto (quindi, espressamente). Potrebbe essere il caso del dipendente che, pur avendo avuto nel 2007 un reddito di lavoro dipendente inferiore a 30mila euro pagato dal datore di lavoro con cui, nel 2008, fa lo straordinario, a seguito della presenza di oneri deducibili o di detrazioni di imposta, ha convenienza a optare per la tassazione ordinaria. Il cumulo dello straordinario con gli altri redditi potrebbe infatti permettergli di ottenere detrazioni (o oneri deducibili) fino ad annullare l'imposta.

L'eventuale rinuncia alla sostitutiva del 10% va comunicata per iscritto dal lavoratore

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Incentivo a rilevanza differenziata per ricometro e assegni familiari

■ Lo straordinario detassato non si cumula ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee). Al contrario, la somma agevolata concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore per beneficiare delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali come, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare. È questa la novità principale del decreto legge 93/08 rispetto alla versione circolata all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Possono beneficiare della detassazione delle somme per incrementare la produttività i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore, nel 2007, a 3mila euro.

Sono esclusi dal beneficio, invece, i titolari dei redditi di lavoro assimilato a quello di dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi qualora siano destinatari di forme di compenso incentivante.

La parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva non concorre a formare il reddito complessivo del lavoratore ai fini fiscali. La versione definitiva del decreto inoltre, stabilisce che lo stesso importo non concorre alla determinazione della situazione economica equivalente del lavoro-

ratore o «del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3mila euro».

Sembrirebbe, dunque, che se i due coniugi beneficiano entrambi della detassazione nei rispettivi rapporti di lavoro, sarà possibile escludere tale reddito dal calcolo Isee solo nei limiti di 3mila euro complessivi.

Si ricorda che l'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da enti o da istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università, eccetera) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale. Per tutte le altre prestazioni che non fanno riferimento a questi indicatori (il caso più comune sono gli assegni per il nucleo familiare) la norma prevede l'espresso computo. Sono fatte salve le prestazioni in godimento sulla base del reddito dichiarato nel corso del 2007.

E.D.F.

Indicatori a confronto

L'indicatore della situazione economica (Ise)

■ È il sistema attraverso cui si calcola – secondo criteri unificati di valutazione – la situazione economica di coloro per la richiesta di prestazione previdenziali e sociali agevolate. Si sommano l'indicatore della situazione reddituale e quello patrimoniale. Il risultato viene diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare. Con l'obiettivo di valutare la

situazione economica dell'intero nucleo familiare

L'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

■ A differenza dell'Ise, l'Isee riconduce l'accesso agevolato a prestazioni o servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti (ad esempio, asilo nido comunale, mense scolastiche, contributi economici ecc.) non alla situazione economica familiare ma a un valore per i singoli componenti

Gli effetti e le simulazioni

Reddito, detrazioni e addizionali cambiano l'impatto in busta paga

Alessandra Gerbaldi

■ A breve datori di lavoro e lavoratori verificheranno, nelle buste paga, l'effetto del nuovo provvedimento varato dal Governo relativo alla detassazione degli straordinari.

La detassazione

L'agevolazione, che sarà operativa in via sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, riguarderà le somme erogate a livello aziendale: per prestazioni di lavoro straordinario; per prestazioni di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche (per entrambe, limitatamente a contratti a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto); per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

I vantaggi

La nuova misura ha l'obiettivo di incrementare la produttività del lavoro e comporterà un beneficio economico per tutti i dipendenti interessati che, a fronte delle prestazioni indicate, riceveranno uno stipendio maggiore del passato. Nello specifico, l'incremento del netto sarà il risultato di una serie di variabili che influiscono sul meccanismo del calcolo dell'imposta lorda, delle detrazioni, della conseguente imposta netta e delle addizionali all'Irpef.

Il primo vantaggio sarà dato dal risparmio dell'Irpef sui compensi "variabili" previsti dal decreto che, se tassati con l'imposta sostitutiva, comporteranno un minor prelievo fiscale dato dalla differenza fra l'attuale aliquota progressiva a scaglioni (23%, 27%, 38%) e quella del 10 per cento. Il nostro sistema di tassazione prevede infatti l'aumento progressivo dell'aliquota fiscale all'aumentare del reddito. Con la de-

tassazione, invece, si sottraggono a questo aumento i compensi "variabili", che non subiranno più un prelievo fiscale maggiore all'aumentare del reddito, ma solo il prelievo di un'imposta "secca" del 10 per cento.

Il beneficio sarà amplificato anche dall'aumento delle detrazioni (per lavoro dipendente e carichi di famiglia) che, a differenza dell'imposta, diminuiscono all'aumentare del reddito. A questo proposito, infatti, la previsione contenuta nel decreto di rendere "neutri", ai fini del reddito complessivo del lavoratore, questi importi "variabili" fino al limite massimo di 3mila euro, determinerà l'ulteriore effetto positivo di far aumentare l'importo delle detrazioni e produrrà, per differenza, una minore imposta netta da trattenere al dipendente.

Un ulteriore effetto positivo sarà dato dal minor prelievo fiscale relativo alle addizionali, di cui la maggior parte dei lavoratori beneficerà l'anno prossimo. La base imponibile delle addizionali, infatti, è la stessa determinata ai fini Irpef (quindi, nel caso esaminato, al netto delle somme oggetto di detassazione), mentre gli importi a debito del lavoratore sono quantificati in sede di conguaglio di fine anno e trattenuti in rate nell'anno successivo (tranne che se cessa il rapporto).

Le simulazioni

Negli esempi pubblicati nelle pagine successive si pone a confronto l'attuale tassazione degli straordinari con quella del 10%, prevista dal decreto. Per una stessa situazione reddituale annua, si sono ipotizzati tre casi di dipendenti senza carichi di famiglia, con due figli di età superiore a tre anni a carico al 50% e con gli stessi figli a carico al 100% oltre al coniuge. Si è infine analizzato il caso di un lavoratore che, nel 2007, ha percepito un reddito di poco inferiore a 30mila euro.

Con la nuova base imponibile, il prossimo anno si ridurrà anche il «peso» del Fisco locale sul reddito

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Lavoratore senza carichi di famiglia



Voci	Tassazione attuale
Retribuzione lorda 17.500 + straordinari lordi 1.711,31	19.211,31
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	1.765,52
Imponibile fiscale	17.445,79
Imposta lorda (27% - correttivo di 600 euro)	4.110,36
Detrazione coniuge a carico	-
Detrazione figlio a carico	-
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 17.445,79)	1.256,11
Totale detrazioni	1.256,11
Imposta netta	2.854,25
Addizionale regionale Lazio (1,4% su reddito di 17.445,79)	244,24
Addizionale comunale Roma (0,50% su reddito di 17.445,79)	87,23
Netto	14.260,07

Voci	Cedolare secca del 10%
Retribuzione lorda 17.500 + straordinari lordi 1.711,31	19.211,31
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	1.765,52
Imponibile fiscale della retribuzione (17.500 - 9,19%) senza straordinari	15.891,75
Imposta lorda sulla retribuzione (27% - correttivo di 600 euro) senza straordinari	3.690,77
Detrazione coniuge a carico	-
Detrazione figlio a carico	-
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 15.891,75)	1.308,16
Totale detrazioni	1.308,16
Imposta netta	2.382,61
Addizionale regionale Lazio (1,4% su reddito di 15.891,75)	222,48
Addizionale comunale Roma (0,50% su reddito di 15.891,75)	79,46
Imponibile fiscale dello straordinario (1.711,31 - 9,19%)	1.554,04
Imposta sostitutiva 10% sullo straordinario	155,40
Netto	14.605,84

BENEFICIO COMPLESSIVO

+ 345,77

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI**Dipendente con due figli sopra i tre anni a carico al 50%**

Voci	Tassazione attuale
Retribuzione lorda 17.500 + straordinari lordi 1.711,31	19.211,31
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	1.765,52
Imponibile fiscale	17.445,79
Imposta lorda (27% - correttivo di 600 euro)	4.110,36
Detrazione coniuge a carico	-
Detrazione figli a carico (2 al 50% di età superiore a 3 anni su reddito di 17.445,79)	673,12
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 17.445,79)	1.256,11
Totale detrazioni	1.929,23
Imposta netta	2.181,13
Addizionale regionale Lazio (1,4% su reddito di 17.445,79)	244,24
Addizionale comunale Roma (0,50% su reddito di 17.445,79)	87,23
Netto	14.933,19

Voci	Cedolare secca del 10%
Retribuzione lorda 17.500 + straordinari lordi 1.711,31	19.211,31
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	1.765,52
Imponibile fiscale della retribuzione (17.500 - 9,19%) senza straordinari	15.891,75
Imposta lorda sulla retribuzione (27% - correttivo di 600 euro) senza straordinari	3.690,77
Detrazione coniuge a carico	-
Detrazione figli a carico (2 al 50% di età superiore a 3 anni su reddito di 15.891,75)	684,40
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 15.891,75)	1.308,16
Totale detrazioni	1.992,56
Imposta netta	1.698,21
Addizionale regionale Lazio (1,4% su reddito di 15.891,75)	222,48
Addizionale comunale Roma (0,50% su reddito di 15.891,75)	79,46
Imponibile fiscale dello straordinario (1.711,31 - 9,19%)	1.554,04
Imposta sostitutiva 10% sullo straordinario	155,40
Netto	15.290,24

BENEFICIO COMPLESSIVO**+ 357,05**

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Lavoratore sposato con due figli sopra i tre anni a carico al 100%



Voci	Tassazione attuale
Retribuzione lorda 17.500 + straordinari lordi 1.711,31	19.211,31
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	1.765,52
Imponibile fiscale	17.445,79
Imposta lorda (27% - correttivo di 600 euro)	4.110,36
Detrazione coniuge a carico (su reddito di 17.445,79)	690,000
Detrazione figlio a carico (2 al 100% di età superiore a 3 anni su reddito di 17.445,79)	1.346,24
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 17.445,79)	1.256,11
Totale detrazioni	3.292,35
Imposta netta	818,01
Addizionale regionale Lazio (1,4% su reddito di 17.445,79)	244,24
Addizionale comunale Roma (0,50% su reddito di 17.446,79)	87,23
Netto	16.296,31

Voci	Cedolare secca del 10%
Retribuzione lorda 17.500 + straordinari lordi 1.711,31	19.211,31
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	1.765,52
Imponibile fiscale della retribuzione (17.500 - 9,19%) senza straordinari	15.891,75
Imposta lorda sulla retribuzione (27% - correttivo di 600 euro) senza straordinari	3.690,77
Detrazione coniuge a carico (su reddito 15.891,75)	690,00
Detrazione figlio a carico (2 al 100% di età superiore a 3 anni su reddito di 15.891,75)	1.368,80
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 15.891,75)	1.308,16
Totale detrazioni	3.366,96
Imposta netta	323,81
Addizionale regionale Lazio (1,4% sul reddito di 15.891,75)	222,48
Addizionale comunale Roma (0,50% sul reddito di 15.891,75)	79,46
Imponibile fiscale dello straordinario (1.711,31 - 9,19%)	1.554,04
Imposta sostitutiva 10% sullo straordinario	155,40
Netto	16.664,84

BENEFICIO COMPLESSIVO

+ 368,53

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Chi nel 2007 ha avuto un reddito appena sotto i 30mila euro



Voci	Tassazione attuale
Retribuzione lorda 29.400 + straordinari lordi 2.875	32.275,00
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	- 2.966,07
Imponibile fiscale	29.308,93
Imposta lorda (38% - correttivo di 3.680 euro)	7.457,39
Detrazione coniuge a carico	-
Detrazione figlio a carico	-
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 29.308,93)	859,26
Totale detrazioni	859,26
Imposta netta	- 6.598,13
Addizionale regionale Lazio (1,4% su reddito di 29.308,93)	- 410,33
Addizionale comunale Roma (0,50% su reddito di 29.308,93)	- 146,54
Netto	22.153,93

Voci	Cedolare secca del 10%
Retribuzione lorda 29.400 + straordinari lordi 2.875	32.275,00
Contributi previdenziali c/dipendente (9,19%)	- 2.966,07
Imponibile fiscale della retribuzione (29.400 - 9,19%) senza straordinari	26.698,14
Imposta lorda sulla retribuzione (27% - correttivo di 600 euro) senza straordinari	6.608,50
Detrazione coniuge a carico	-
Detrazione figlio a carico	-
Detrazione lavoro dipendente (su reddito di 26.698,14)	946,64
Totale detrazioni	946,64
Imposta netta	- 5.661,86
Addizionale regionale Lazio (1,4% sul reddito di 26.698,14)	- 373,77
Addizionale comunale Roma (0,50% sul reddito di 26.698,14)	- 133,49
Imponibile fiscale dello straordinario (2.875 - 9,19%)	2.610,79
Imposta sostitutiva 10% sullo straordinario	- 261,08
Netto	22.878,73

BENEFICIO COMPLESSIVO**+ 724,80**

LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI